II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2006

che approva a nome della Comunità europea alcune modifiche agli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2006) 81]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/198/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [1], in particolare l'articolo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione del 27 ottobre 2005, il comitato di gestione misto dell'accordo («il comitato») ha formulato una raccomandazione relativa alla determinazione dell'equivalenza per i prodotti della pesca. A seguito di tale raccomandazione è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.

(2) Le modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente alla raccomandazione formulata dal comitato di gestione misto, istituito ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche all'allegato V del suddetto accordo. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere, comprese le modifiche all'allegato V dell'accordo, è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale responsabile della salute e della tutela dei consumatori è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati Uniti d'America notificano per iscritto alla Commissione di aver espletato le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

[1] GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.